2024/1591

5.6.2024

Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

L'ISLANDA,

congiuntamente «parti»,

VISTO l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen [1] («accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia»),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) L'Unione ha istituito lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («BMVI»), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, mediante il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] («regolamento BMVI»).

(2) Il regolamento BMVI costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

(3) Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'*acquis* di Schengen volto a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, nel pieno rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dai paesi associati riguardo ai diritti fondamentali, e a sostenere l'attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, contribuendo in tal modo ad assicurare un livello elevato di sicurezza negli Stati membri e nei paesi associati.

(4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento BMVI, l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e le risorse aggiuntive fornite in virtù del medesimo regolamento sono attuati in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] («regolamento finanziario») e del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio [4] («CPR»).

(5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

(6) Poiché il BMVI offre l'opportunità di attuare azioni in regime di gestione concorrente, di gestione diretta e di gestione indiretta, il presente accordo dovrebbe consentire di ricorrere a uno qualsiasi di questi regimi in Islanda, conformemente ai principi e alle norme dell'Unione in materia di gestione e controllo finanziario.

(7) Alla luce della natura sui generis dell'*acquis* di Schengen e dell'importanza della sua applicazione uniforme per l'integrità dello spazio Schengen, tutte le norme applicabili alla gestione dei programmi dovrebbero applicarsi in Islanda allo stesso modo che negli Stati membri.

[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[2] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

[3] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(8) Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali dell'Islanda al BMVI, i suoi contributi per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere versati in cinque rate annuali dal 2023 al 2027. Dal 2023 al 2025 i contributi annuali dovrebbero essere stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero essere stabiliti nel 2026 sulla base del prodotto interno lordo nominale di tutti gli Stati partecipanti al BMVI tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati.

(9) In linea con il principio della parità di trattamento, l'Islanda dovrebbe beneficiare di eventuali entrate residue quali definite all'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) («regolamento ETIAS»). Nel quadro del BMVI, i contributi finanziari che l'Islanda è tenuta a versare al BMVI sono ridotti in misura proporzionale.

(10) La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto l'Islanda applica il suddetto regolamento.

(11) L'Islanda non è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sebbene sia parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli e, di conseguenza, rispetti i diritti e i principi ivi riconosciuti e sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. I riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nei regolamento BMVI, nel CPR e nel presente accordo dovrebbero pertanto essere intesi come riferimenti alla Convenzione e ai relativi protocolli ratificati dall'Islanda e all'articolo 14 di tale Dichiarazione.

(12) L'Islanda dovrebbe attuare il BMVI e il presente accordo in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione dell'Islanda allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («BMVI»), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo di programmazione 2021-2027, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148 («regolamento BMVI»).

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1. Nell'attuare il regolamento BMVI, l'Islanda adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE.

Le disposizioni di cui al primo comma sono:

a) gli articoli 33, 36, 61, 63, da 97 a 106, 115, 116, da 125 a 129, da 135 a 144 e 154, l'articolo 155, paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, e gli articoli 180 e da 254 a 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»);

b) il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ([7]);

c) il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ([8]) e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]);

([5]) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, del 4.5.2016, pag. 1).

([7]) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

([8]) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

([9]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

d) gli articoli da 1 a 4, da 7 a 9, da 15 a 17, da 21 a 24, da 35 a 42, da 44 a 107, da 113 a 115 e 119 e gli allegati del regolamento (UE) 2021/1060 («CPR») pertinenti al BMVI.

2. In caso di modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario pertinenti al BMVI:

a) la Commissione europea ne informa quanto prima l'Islanda e, su richiesta di quest'ultima, fornisce spiegazioni in merito a tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione;

b) fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione europea (a nome dell'Unione) e l'Islanda possono decidere di comune accordo di apportare qualsiasi modifica al secondo comma, lettera a), del paragrafo 1 del presente articolo che è necessaria per tener conto di tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario.

3. L'Islanda applica e, se necessario, attua:

a) qualsiasi atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il CPR, limitatamente alle disposizioni relative all'applicazione del regolamento BMVI;

b) qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato dalla Commissione europea sulla base del CPR, limitatamente alle disposizioni relative all'applicazione del regolamento BMVI.

Per fare in modo che ciò avvenga, la Commissione europea:

a) informa quanto prima l'Islanda di tutte le proposte di atti di cui al primo comma, lettere a) e b), e, su richiesta dell'Islanda, fornisce spiegazioni in merito a tali proposte;

b) notifica quanto prima all'Islanda tutti gli atti di cui al primo comma, lettera a) o b).

L'Islanda può informare quanto prima l'Unione della sua posizione in merito alle proposte e l'Unione ne tiene debitamente conto.

L'Islanda notifica all'Unione quanto prima, e in ogni caso entro 90 giorni dalla notifica, la propria decisione di accettare gli atti ad essa notificati dall'Unione a norma del primo comma, lettera a) o b).

4. I soggetti giuridici stabiliti in Islanda possono partecipare alle attività finanziate dal BMVI a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.

Articolo 3

Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento CPR di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo comma

Nel garantire il rispetto da parte dell'Islanda delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo comma:

a) i riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono intesi come riferimenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai relativi protocolli ratificati dall'Islanda e all'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

b) l'Islanda acconsente ad attuare il BMVI in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento BMVI

1. La Commissione assegna all'Islanda l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento BMVI, purché le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento BMVI risultino rispettate due anni dopo l'inizio della partecipazione dell'Islanda allo Strumento.

2. I termini che fanno riferimento all'entrata in vigore del regolamento BMVI vanno intesi come facenti riferimento alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 5

Esecuzione forzata

1. Le decisioni della Commissione che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio dell'Islanda.

L'esecuzione forzata di tali decisioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Islanda. Una formula esecutiva è apposta alla relativa decisione dall'autorità competente di cui al terzo comma, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.

Il governo islandese designa a tal fine un'autorità competente e comunica tale designazione alla Commissione, che a sua volta ne informa la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità su richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione islandese richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dell'Islanda.

2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in una convenzione di sovvenzione rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo costituiscono titolo esecutivo in Islanda al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'Islanda:

a) combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Islanda;

b) adotta, per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per proteggere i propri interessi finanziari; e

c) coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione europea.

2. Le autorità competenti dell'Islanda informano senza indugio la Commissione europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza. Esse informano inoltre la Procura europea («EPPO») quando tali fatti o sospetti riguardano un caso che può rientrare nella sua competenza.

L'Islanda e l'Unione si garantiscono reciprocamente un'assistenza efficace nei casi in cui le rispettive autorità competenti avviino indagini o procedimenti giudiziari, conformemente al quadro giuridico applicabile, riguardanti la tutela degli interessi finanziari di entrambe le parti nell'ambito del presente accordo.

3. L'Islanda adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

4. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, l'OLAF, l'EPPO, la Corte dei conti e le autorità competenti dell'Islanda avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

Articolo 7

Verifiche e audit da parte dell'Unione

1. L'Unione ha il diritto di effettuare verifiche e audit tecnici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Islanda o di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Islanda che riceva finanziamenti dell'Unione dal BMVI, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Islanda coinvolto nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione a titolo del BMVI, allo stesso modo in cui può farlo nei suoi Stati membri. Tali verifiche e audit possono essere effettuati dalla Commissione europea, dall'OLAF e dalla Corte dei conti.

2. Le autorità islandesi agevolano le verifiche e gli audit, che possono, se dette autorità lo desiderano, essere eseguiti congiuntamente con le stesse.

3. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dei diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Islanda derivanti dall'applicazione del presente accordo, o la denuncia del presente accordo, in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione assunto prima della data in cui la sospensione o la denuncia entrassero in vigore.

Articolo 8

Controlli e verifiche sul posto

L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio islandese per quanto riguarda il BMVI nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, integrato dal regolamento (UE) n. 883/2013.

Le autorità dell'Islanda agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che, se dette autorità lo desiderano, possono essere eseguiti congiuntamente con le stesse.

Articolo 9

Corte dei conti

La competenza della Corte dei conti di cui all'articolo 287, paragrafi 1 e 2, TFUE si estende alle entrate e alle spese connesse all'attuazione del regolamento BMVI da parte dell'Islanda, anche nel territorio di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e alla parte prima, titolo XIV, capo 1, del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il BMVI, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio dell'Islanda, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti in Islanda si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo dell'Islanda cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Dette istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Articolo 10

Contributi finanziari

1. L'Islanda provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI secondo la formula descritta nell'allegato I.

2. Ogni anno la Commissione può utilizzare fino allo 0,75 % dei contributi versati dall'Islanda per finanziare le spese amministrative per il personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento BMVI e del presente accordo da parte dell'Islanda.

3. Previa detrazione delle spese amministrative di cui al paragrafo 2, l'importo residuo dei pagamenti annuali è assegnato come segue:

a) il 70 % all'attuazione dei programmi degli Stati membri e degli Stati associati;

b) il 30 % allo strumento tematico di cui all'articolo 8 del regolamento BMVI.

4. Un importo equivalente ai pagamenti annuali islandesi è utilizzato per contribuire a una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace.

5. L'Unione fornisce all'Islanda le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla rendicontazione, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e di discarico dell'Unione per quanto riguarda il BMVI.

Articolo 11

ETIAS

Le eventuali entrate residue dell'ETIAS dopo la copertura dei suoi costi di funzionamento e di manutenzione di cui all'articolo 86 del regolamento ETIAS («eccedenze») sono dedotte dal contributo finanziario finale dell'Islanda al BMVI, secondo la formula descritta nell'allegato II.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto dell'Islanda. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Islanda, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1. Le parti approvano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Nel caso dell'Unione, la notifica scritta è inviata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

3. Al fine di garantire continuità al sostegno nel settore strategico pertinente e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è possibile cominciare ad attuare le misure contemplate dal regolamento BMVI prima dell'entrata in vigore dell'accordo e a partire dal 1º gennaio 2021.

4. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia è autorizzato a negoziare e adottare le modifiche necessarie dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del presente accordo in caso di notifica a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, nelle circostanze in cui un accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo non è stato raggiunto.

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

In caso di controversia in merito all'applicazione del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 15

Sospensione

1. I diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Islanda derivanti dall'applicazione del presente accordo possono essere sospesi dall'Unione, conformemente ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, nel caso di mancato pagamento totale o parziale del contributo finanziario dovuto dall'Islanda; nel caso di di mancato rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, compresa la decisione di non accettare un atto notificato a norma di tale disposizione; o in circostanze in cui il regolamento finanziario sia oggetto di una modifica, di un'abrogazione, di una sostituzione o di una rifusione pertinente al BMVI e non sia stato raggiunto alcun accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario.

2. L'Unione notifica all'Islanda la sua intenzione di sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Islanda derivanti dall'applicazione del presente accordo e, in tal caso, la questione è ufficialmente iscritta all'ordine del giorno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

3. Il comitato misto è convocato e la riunione si svolge entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2. Il comitato misto dispone di 90 giorni per risolvere la questione, a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui la questione è stata iscritta conformemente al paragrafo 2. Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di 90 giorni, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni per poter raggiungere una soluzione definitiva.

4. Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di cui al paragrafo 3, l'Unione può sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Islanda derivanti dall'applicazione del presente accordo di cui ai paragrafi da 5 a 7.

5. In caso di sospensione, i soggetti giuridici stabiliti in Islanda non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data in cui la sospensione prende effetto. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di detta procedura.

6. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Islanda prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a detti impegni giuridici.

7. Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti nell'ambito del presente accordo prima della sospensione può essere effettuata anche dopo la sospensione.

8. L'Unione informa immediatamente l'Islanda non appena ricevuto l'importo del contributo finanziario o operativo dovuto, quando è cessata l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 3, o quando la questione relativa al regolamento finanziario è risolta. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

9. A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici dell'Islanda possono essere nuovamente ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e a quelle avviate prima di tale data per le quali i termini per la presentazione delle domande non siano scaduti.

Articolo 16

Denuncia

1. L'Unione o l'Islanda possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notifica. Nel caso dell'Unione, la notifica scritta è inviata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente accordo cessa automaticamente di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 di quest'ultimo.

3. In caso di denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, le parti convengono che le operazioni in cui gli impegni giuridici siano stati assunti dopo l'entrata in vigore e prima della denuncia del presente accordo proseguano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nell'accordo stesso.

4. Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti a norma del presente accordo prima della denuncia può essere effettuata anche dopo la denuncia del presente accordo.

5. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

Articolo 17

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, , lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, e islandese ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесети декември две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí na Nollag sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog prosinca godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év december havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, twintig december tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em vinte de dezembro de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci decembrie două mii douăzeci şi trei.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, dvajsetega decembra dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december år tjugohundratjugotre.

Gjört í Brussel tuttugasta dag desembermánaðar tvö þúsund tuttugu og þrjú.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd Evrópusambandsins



За Исландия
Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία
For Iceland
Pour l'Islande
Thar ceann na hÍoslainne
Za Island
Per l'Islanda
Islandes vārdā –
Islandijos vardu
Izland részéről
Għall-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
Fyrir hönd Íslands



ALLEGATO I

FORMULA DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI ANNUALI PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2027 E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il calcolo del contributo finanziario tiene conto dell'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento BMVI.

2. Per gli anni dal 2023 al 2025, l'Islanda provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

	2023	2024	2025
Islanda	1 820 230	1 820 230	1 820 230

L'Islanda versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 23 del CPR.

3. Il contributo finanziario dell'Islanda al BMVI per gli anni 2026 e 2027 è calcolato come segue.

Per ogni anno dal 2020 al 2024, gli importi relativi al prodotto interno lordo (PIL) nominale dell'Islanda disponibili dal 31 marzo 2026 su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano al BMVI per ogni rispettivo anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni dal 2020 al 2024 è applicata:

— alla somma degli stanziamenti d'impegno del bilancio adottato e delle successive modifiche o storni impegnati alla fine di ogni anno per il BMVI per gli anni dal 2021 al 2025,

— agli stanziamenti d'impegno annuali del bilancio adottato per il BMVI per l'esercizio 2026 effettuati all'inizio dell'esercizio 2026, e

— agli stanziamenti d'impegno annuali in base alla dotazione BMVI per l'esercizio 2027 inclusi nel progetto di bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2027 adottato dalla Commissione,

al fine di ottenere l'importo totale che l'Islanda è tenuta a versare per l'intero periodo di attuazione del BMVI.

Da detto importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dall'Islanda in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2026 e 2027. Metà di questo importo è versata nel 2026 e l'altra metà nel 2027.

4. Il pagamento del contributo finanziario e il calcolo degli importi dovuti o da percepire sono espressi in euro.

5. L'Islanda versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ALLEGATO II

FORMULA DI CALCOLO DELLA QUOTA ISLANDESE DELLE EVENTUALI ENTRATE RESIDUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGOLAMENTO ETIAS

Per ogni esercizio finanziario in cui vengono generate eccedenze così come definite all'articolo 86 del regolamento ETIAS, gli importi del prodotto interno lordo (PIL) nominale dell'Islanda disponibili dal 31 marzo su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano all'ETIAS per il rispettivo anno; tale procedura si conclude con l'esercizio finanziario 2026.

La media delle percentuali ottenute è applicata alle eccedenze totali generate. Il contributo finanziario islandese per il 2027 destinato allo strumento tematico è ridotto dell'importo risultante.